

L'opera di una vita

Filosofia, logica e diritto: *Principia Iuris*, il lavoro monumentale di Luigi Ferrajoli



L'ottimismo della ragione (democratica)

di Tecla Mazzaresse

Il diritto dimostrato *more geometrico*

Intervista a Luigi Ferrajoli di Susanna Marietti

L'ottimismo della ragione (democratica)

di Tecla Mazzaresse

Un buon libro? scriveva nel 1913 Eugen Ehrlich nella stringatissima premessa a uno dei suoi lavori più fortunati, *I fondamenti della sociologia del diritto*?, deve potersi riassumere in una sola frase; una frase che testimoni l'idea che lo ha ispirato e ne costituisce il fondamento, una frase che individui efficacemente l'idea che vuole affermare e difendere. E i tre volumi editi da Laterza di *Principia Iuris. Teoria del diritto e della democrazia* di Luigi Ferrajoli (in libreria i volumi sono due e il terzo, in cd, con la formalizzazione logica della teoria del diritto, è allegato al primo), a dispetto della mole che sorprende e un po' intimorisce, hanno una frase, perentoria nella sua apparente semplicità, che li riassume tutti e, al tempo stesso, chiarisce perché siano momenti l'uno all'altro complementari di uno stesso progetto teorico. La frase che ne sintetizza l'impianto concettuale, e ne rivendica la non celata aspirazione politica, già dieci anni prima della loro pubblicazione è nelle notazioni conclusive di una splendida *laudatio*, pronunciata da Ferrajoli nel 1997 a Camerino in occasione del conferimento di una laurea *honoris causa* a Norberto Bobbio, là dove afferma: «C'è una cosa che la storia [del Novecento] ci ha insegnato: che nella costruzione del diritto non esistono alternative alla ragione». Una convinzione, quella di Ferrajoli nella duplice interdipendenza della democrazia dal diritto e del diritto dalla ragione, che ha

accompagnato tutta la sua produzione scientifica già dalla pubblicazione nel 1970 del primo libro, *Teoria assiomatica del diritto*, e ancor prima, come lui stesso ha avuto modo di ricordare, sin dalla sua tesi di laurea del 1962 *Sulla possibilità di una teoria del diritto come scienza rigorosa*. Una convinzione, quella della duplice interdipendenza della democrazia dal diritto e del diritto dalla ragione, che ha sempre continuato a rivendicare e difendere con coerente tenacia nella sua vasta produzione scientifica, nei suoi numerosi interventi sulla stampa e nelle diverse manifestazioni del suo costante impegno civile, contro ogni tentazione decostruzionista che inclini verso forme di pensiero debole e contro ogni propensione realista che indulga alla delegittimazione dei principi dello Stato di diritto e dei valori della democrazia costituzionale; una convinzione che in *Principia Iuris* ha riaffermato ancora una volta, delineandone una teoria compiuta e rigorosamente declinata nella sua articolazione.

Teoria e prassi del metodo assiomatico

In libreria solo da poche settimane, *Principia Iuris* è un'opera già da anni al centro di un vivace dibattito internazionale sia per il singolare profilo metodologico, sia per le tesi sostenute e gli argomenti offerti per fondarle. In particolare, sotto il profilo metodologico, la sua singolarità è quella di proporre una teoria assiomatica del diritto (del diritto così come esso si configura nei paesi,

sempre più numerosi dal secondo dopoguerra, che si sono dati una Costituzione scritta, lunga, rigida e garantita), teoria, questa, considerata funzionale e al tempo stesso complementare a una teoria della democrazia costituzionale (non assiomatica, quest'ultima, anche se rigorosamente delineata e scandita nelle diverse tessere che ne individuano l'impianto complessivo).

Non priva di illustri precedenti nella storia della filosofia del diritto (valga per tutti il riferimento a Leibniz), questa singolarità è voluta e risolutamente difesa da Ferrajoli che nella *Prefazione* del primo volume (pp. vi-vii), non solo giustifica l'adozione del metodo assiomatico con «ragioni teoriche»: «la semplificazione del linguaggio teorico; la chiarezza e l'univocità dei concetti e delle tesi accolte; l'esposizione al controllo logico di tutte le deduzioni e alla valutazione e alla critica extra-logica di tutte le assunzioni», ma, soprattutto, di questa scelta metodologica rivendica una «funzione pratica» perché «il metodo assiomatico rappresenta [...] un potente strumento di chiarificazione concettuale, di elaborazione sistematica e razionale, di analisi critica e di invenzione teorica, ed è quindi particolarmente efficace ai fini dell'esplicazione della crescente complessità e ineffettività degli ordinamenti moderni, nonché della progettazione dei loro modelli normativi e delle loro tecniche di garanzia».

L'indecidibile della democrazia

Quello di cui *Principia Iuris* offre una teoria assiomatica è il paradigma giuridico che nella letteratura di filosofia del diritto e della politica degli ultimi anni è stato denominato neocostituzionalismo e che, forse per prendere le distanze dalle sue concezioni che

Chi è

Tecla Mazzaresse

Tecla Mazzaresse insegna Filosofia del diritto e di Teoria e tecnica dell'interpretazione giuridica presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Brescia. Ha scritto su temi di logica deontica, *logica fuzzy* e analisi logica del linguaggio giuridico; su temi di teoria della norma e dell'ordinamento; su temi di teoria dell'interpretazione, e, più di recente, su problemi relativi alla dottrina dei diritti fondamentali e alla crisi dell'età dei diritti.



L'opera monumentale di Ferrajoli intende essere una teoria unitaria e compiuta in contrapposizione all'analfabetismo giuridico dei filosofi e quello, non minore, filosofico dei giuristi. *Principia Iuris* rivendica la reciproca complementarietà fra teoria del diritto, dogmatica, filosofia politica e sociologia del diritto

tendono ad affermare una (nuova) versione di cognitivismo etico sovrapponendo e confondendo diritto e morale, Ferrajoli preferisce denominare invece giuscostituzionalismo. Sotto il profilo teorico, *Principia Iuris* offre, cioè, una teoria assiomaticizzata del paradigma giuridico che è possibile ricostruire in relazione agli ordinamenti giuridici dei paesi che, affrancatisi da regimi totalitari e illiberali, dal secondo dopoguerra si sono dati una Costituzione scritta, lunga, rigida e garantita; una Costituzione, cioè, che nella positivizzazione dei diritti fondamentali e del principio del mantenimento della pace individua e delimita quella che Ferrajoli denomina «sfera dell'indecidibile»; una sfera dell'indecidibile «che e che non» la quale è sottratta, almeno di principio anche se non sempre di fatto, alla discrezionalità del legislatore ed è preclusa alle ingerenze e interferenze del mercato e della politica. In particolare, nella caratterizzazione che Ferrajoli ne propone all'inizio del secondo volume (a p. 19), «la sfera dell'indecidibile che», cioè di ciò che non è permesso (o è vietato) decidere, [è] determinata dall'insieme dei diritti individuali i quali precludono, in quanto aspettative negative, decisioni che possano lederli o ridurli; e la sfera dell'indecidibile che non», cioè di ciò che non è permesso non (o è obbligatorio) decidere, [è] determinata dall'insieme dei diritti sociali i quali impongono, in quanto aspettative positive, decisioni idonee a soddisfarli.

Una scienza giuridica integrata

Caso quanto mai raro nella letteratura degli ultimi decenni (altrettanto eccezionale, nel 1992, la pubblicazione di *Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats* di Jürgen Habermas), *Principia Iuris* propone, quindi, una teoria unitaria e compiuta in cui diritto e democrazia sono due dimensioni, l'una all'altra complementare, di uno stesso impianto concettuale e di uno stesso progetto politico; una teoria puntuale nella sua scansione e di sorprendente ricchezza nella molteplicità dei temi affrontati. In particolare, una teoria unitaria e compiuta che, come lo stesso Ferrajoli ha sottolineato nella prima presentazione pubblica di *Principia Iuris* a Città del Messico lo scorso 30 ottobre, in netta contrapposizione con una situazione «caratterizzata da un sostanziale analfabetismo giuridico dei filosofi e da un non minore analfabetismo filosofico dei giuristi», propone un «modello integrato di scienza giuridica» che, senza ignorarne le rispettive competenze disciplinari tematiche e metodologiche, rivendica la reciproca complementarità fra teoria del diritto, dogmatica, filosofia politica e sociologia del diritto. Che, come si è accennato, già da anni *Princi-*



pia Iuris sia al centro di un vivace dibattito internazionale non è un'affermazione un po' goffa e un po' maldestra di una recensione che vuole essere compiacente, quanto, in realtà, una notazione che registra un dato di fatto e che consente di segnalare un'ulteriore singolarità di quest'opera per molti aspetti inconsueta. Nei quarant'anni che ne hanno accompagnato la redazione, infatti, sia la scelta del metodo assiomatico sia le diverse tesi in cui Ferrajoli è andato sviluppando e articolando la propria teoria del diritto e la propria teoria della democrazia sono stati più volte discussi e sottoposti a un attento vaglio critico, non privo in alcune occasioni anche di toni aspri e accenti polemici.

Molti, in particolare, gli incontri di studio che nel corso degli anni sono stati organizzati nelle più diverse sedi universitarie italiane, e ancora più numerosi, forse, quelli organizzati in Spagna, Argentina, Brasile e Messico dove l'attenzione per l'opera di Ferrajoli è davvero grande; tanto grande che *Principia Iuris* è già in corso di traduzione per Trotta, casa editrice di Madrid che nel proprio catalogo ha già molti testi di e su Ferrajoli. E ad ogni osservazione, commento o critica, è questa l'ulteriore singolarità di *Principia Iuris*, Ferrajoli ha sempre risposto, testimoniando così della propria irriducibile fiducia nel dialogo e nel confronto, in modo attento e puntuale, spiegando e argomentando ogni volta il perché delle proprie tesi e la ragione degli argomenti scelti per giustificarle. *Principia Iuris* è, così, il risultato di un processo di scrittura e riscrittura continua, durato più di quarant'anni; processo che non

si è interrotto neppure in fase di correzione di bozze, quando, i due giovani studiosi che lo hanno aiutato, Dario Ippolito e Fabrizio Mastromartino, non sono riusciti a trattenerli dal fare osservazioni e commenti alle pagine che leggevano, e Ferrajoli non è riuscito ad astenersi dal tener conto delle loro osservazioni apportando qua è là ancora qualche modifica al testo. Processo che la stessa pubblicazione non sembra aver definitivamente concluso come documentano i lavori, che appariranno nel numero di giugno di «Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho», del seminario che si è svolto lo scorso dicembre a Brescia su *Diritto e democrazia costituzionale* per discutere *Principia Iuris*.

Irriducibile fiducia nel dialogo e nel confronto, quella di Ferrajoli, che evoca, offrendone un'esemplificazione quasi paradigmatica, le tesi habermasiane sull'agire comunicativo e sulla teoria discorsiva del diritto e della democrazia, ma rispetto alle quali va oltre quando, nelle pagine conclusive di *Principia Iuris* (a p. 611), in aperta contrapposizione al «pessimismo realistico [...] disfattista e paralizzante», invita ad assumere come «principio metodologico dell'azione politica e prima ancora della filosofia politica», «l'ottimismo, in quanto prospettiva della trasformazione possibile». L'ottimismo come principio metodologico non nonostante, ma proprio in ragione delle molte cause che da alcuni anni segnano la crisi del costituzionalismo; l'ottimismo come principio metodologico perché le molte cause della crisi del costituzionalismo possono essere contrastate ed eliminate.

Il diritto dimostrato *more geometrico*

Intervista a Luigi Ferrajoli di Susanna Marietti

Professor Ferrajoli, come nacque, ormai molti anni fa, l'idea di *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*?

Il progetto è maturato nel tempo, a partire dai primi anni Sessanta. La mia tesi di laurea, del 1962, si intitolava *Sulla possibilità di una teoria del diritto come scienza rigorosa*. La inviai a Norberto Bobbio che ne decise la parziale pubblicazione, l'anno dopo, sulla «Rivista Internazionale di Filosofia del diritto». Fu poi sotto la guida e dietro l'incoraggiamento di Bobbio che precisai l'idea di una teoria del diritto costruita con il metodo assiomatico. Ne pubblicai una prima, embrionale formulazione nel 1965, in un lungo articolo, apparso anch'esso sulla «Rivista Internazionale di Filosofia del diritto» e intitolato *Saggio di una teoria formalizzata del diritto*. Un successivo sviluppo del progetto, che giudico oggi del tutto rudimentale, apparve cinque anni dopo, nel mio primo libro del 1970, *Teoria assiomaticizzata del diritto. Parte generale*, che l'anno prima avevo presentato agli esami

della libera docenza. Solo negli anni Novanta decisi di sviluppare, sulla base dell'apparato concettuale della teoria dello Stato costituzionale di diritto, la teoria della democrazia costituzionale contenuta ora nel secondo volume di *Principia iuris*.

***Principia iuris* è stato pensato anche negli anni in cui lei svolgeva le funzioni di magistrato. Ciò ha avuto un peso nel concepire il libro? L'esperienza concreta di uno sfasamento tra teoria e prassi del diritto ha in qualche modo influenzato le sue concezioni?** Il lavoro di giudice, durato dal 1967 al 1975, ha avuto un grande peso nella mia formazione, anche teorica. Erano gli anni della scoperta della Costituzione, rimasta congelata per tutti gli anni Cinquanta, e del rinnovamento culturale della magistratura. L'esperienza di giudice – come pretore a Prato, dove fui subito sommerso da un'enorme mole di lavoro, sia penale che civile – non valse solo a riportarmi con i piedi per terra dai cieli della logica e della teoria. Fu per me l'esperienza quotidiana

dell'enorme divaricazione non solo e non tanto tra teoria e prassi, quanto soprattutto tra i principi costituzionali e la legislazione ordinaria, ancora quasi interamente di origine fascista, e tra la legislazione e l'applicazione della legge. Fu allora che compresi e teorizzai le due divaricazioni deontiche tra validità e vigore (o esistenza) delle leggi, in dissenso con l'ortodossia kelseniana, e tra vigore ed effettività del diritto nelle prassi istituzionali: da un lato, dunque, la critica del «diritto illegittimo» perché in contrasto con la Costituzione; dall'altro il ruolo delle garanzie come tecniche idonee a ridurre l'ineffettività delle promesse costituzionali.

Lei ha lavorato a quest'opera per oltre quaranta anni. La sua composizione ha visto il '68, le leggi emergenziali degli anni Settanta, la fine della Guerra fredda, la caduta del muro di Berlino, la fine della cosiddetta prima Repubblica, l'11 settembre 2001 e molto altro. In che modo (mi riferisco ovviamente al secondo volume del libro) i cambiamenti nel mondo in questi quattro decenni ne hanno investito la stesura?

In modo decisivo, naturalmente. Il Sessantotto si manifestò, all'interno della magistratura, nello sviluppo, cui partecipai, di un movimento di magistrati – Magistratura Democratica – impegnato nella critica della legislazione fascista e della giurisprudenza tradizionale, che ignorava la Costituzione repubblicana, e nella promozione di una giurisdizione che prendesse

sul serio i precetti costituzionali: impegnato, in breve, nella critica e nel tendenziale superamento delle due divaricazioni di cui ho sopra parlato. Le leggi emergenziali della fine degli anni Settanta, d'altro canto, furono per me il principale terreno della critica del diritto e della progettazione giuridica. Fu da quelle cadute della legalità costituzionale che nacque la mia prima teorizzazione del garantismo nel libro *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, del 1989, poco dopo tradotto in spagnolo e in portoghese e ristampato in numerose edizioni. Infine le travagliate vicende istituzionali italiane e, per altro verso, le guerre e la globalizzazione, mi hanno indotto ad allargare il paradigma garantista, che in *Diritto e ragione* avevo elaborato con riferimento al solo diritto penale, all'intero sistema giuridico: non più solo ai diritti di libertà, ma anche ai diritti sociali; non più solo ai poteri pubblici dello Stato ma anche ai poteri privati del mercato; non più solo al diritto statale ma anche agli ordinamenti sovranazionali, come l'Unione europea, e al diritto internazionale.

Come lei stesso afferma nella prefazione al libro, «l'aspetto più appariscente e insolito della teoria qui sviluppata è indubbiamente l'impiego del metodo assiomatico». È forse la prima volta nella storia che una teoria dotata di un qualche contenuto non matematico viene presentata assiomaticamente in maniera così dettagliata. La sua formazione

Chi è

Luigi Ferrajoli

Luigi Ferrajoli insegna Teoria generale del diritto all'Università di Roma Tre. Fra il 1967 e il 1975 è stato giudice. Tra i suoi numerosi libri, oltre ai tre volumi di *Principia iuris* (Laterza, 2007), ci sono *La cultura giuridica nell'Italia del Novecento* (Laterza, 1999), *Diritti fondamentali. Un dibattito teorico* (Laterza, 2001) e *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale* (Laterza, 2004).



«Norberto Bobbio – spiega Ferrajoli – fu decisivo per il mio lavoro con il suo sostegno e la sua guida. Tra l'altro, mi mise in contatto con molti studiosi di logica giuridica e di teoria del diritto. Nei primi anni Sessanta, gli studi di logica erano, in Italia, molto meno diffusi di quanto non siano oggi»

iniziale non è tuttavia di tipo logico-matematico. Quando decise di imbarcarsi in questa impresa, in che modo riuscì a formarsi gli strumenti logici necessari per portarla avanti? Nei primi anni Sessanta, quando progettai questo lavoro, gli studi di logica erano, in Italia, incomparabilmente meno diffusi di quanto non siano oggi. La cultura filosofica dominante era ancora di tipo idealistico, o comunque variamente metafisico e, nel migliore dei casi, di stampo marxista. Si contavano poco più che sulle dita di una mano gli studiosi impegnati nell'introdurre in Italia, nell'indifferenza e nella diffidenza generale, la filosofia analitica, l'empirismo logico, la filosofia della scienza e la logica matematica: Ludovico Geymonat, che fondò la collana Feltrinelli di filosofia della scienza, Francesco Barone, Ferruccio Rossi Landi, Alberto Pasquinelli e, nella teoria e nella filosofia del diritto, Norberto Bobbio e Uberto Scarpelli. Almeno per quanto riguarda la logica eravamo quasi tutti, in quegli anni, poco più che degli autodidatti. E forse proprio questo spiega l'incoscienza gio-

vanile con la quale decisi di imbarcarmi in questa impresa.

In che modo Norberto Bobbio ebbe un ruolo in questo percorso?

Furono decisivi il suo sostegno e la sua guida. Tra l'altro mi mise in contatto con molti studiosi di logica giuridica e di teoria del diritto: in particolare, con Jerzy Kalinowski, con Jerzy Wroblewski e con Amedeo Giovanni Conte. Del resto la logica che usai nei miei primi tentativi era solo quella degli enunciati e dei predicati, con la quale non sarei certo andato lontano. Solo molti anni dopo appresi e aggiunsi al mio sistema di calcolo la logica modale, grazie al cui impiego nella formulazione delle tesi deontiche ho potuto sviluppare l'intera teoria delle norme e delle situazioni giuridiche.

Nella prefazione al libro, afferma che l'assiomatizzazione svolge anche una funzione pratica. Non si limiterebbe a garantire a posteriori che nella teoria già costituita non si annidino contraddizioni e che la struttura possiede un'utile presentazione sistematica,



ma contribuirebbe anche al momento elaborativo e creativo. Molti però sostengono che il momento dell'elaborazione teorica sfugge per sua natura a qualunque regolamentazione logica. L'assiomatizzazione sa-

rebbe un ottimo strumento per costringere all'accettazione della propria teoria una volta edificata in tutte le sue parti, ma non per collaborare alla sua costruzione. In che modo secondo lei la logica può

Italia

Sorpresa, la tortura non è scomparsa

di Maria Perfetti

Dopo la visita in Italia effettuata dal Comitato europeo per la Prevenzione della Tortura nel 2004, il Centro di Permanenza Temporanea e di Assistenza per stranieri di Agrigento è stato immediatamente chiuso. Versava in condizioni di degrado inaccettabili per un paese civile. Il binario 13 della stazione Termini di Roma, il Comitato ha trovato una sorta di scatola, infestata ai tre metri quadri di pavimento e priva di ogni arredo, che veniva utilizzata come camera di sicurezza per le persone fermate. Il personale in servizio presso il comando della polizia di Roma Termini si rifiutò di fornire ai componenti della delegazione nome e codice identificativo. Gli oltre mille stranieri rimpatriati verso la Libia nell'autunno 2004 non videro rispettate le procedure amministrative nei loro confronti né ebbero garantita la supervisione dell'autorità giudiziaria. Alcuni di loro subirono violenza da parte delle forze dell'ordine. Nel carcere di Parma, tre detenuti condannati all'ergastolo vivevano chiusi in celle mal areate, mal illuminate e fredde, soli per 22 ore al giorno. Nel carcere di Verona e in quello di Civitavecchia la penuria di personale infermieristico faceva sì che nessun infermiere fosse presente durante la notte.

Solo qualche esempio, preso qua e là dal libro *Diritti e castigo. Il rapporto sulle istituzioni totali italiane del Comitato europeo per la Prevenzione della Tortura*, a cura di Susanna Marietti e Gennaro Santoro dell'associazione Antigone, disponibile nelle edicole di molte città italiane. Le

istituzioni sovranazionali non godono di grande attrattiva nel nostro paese. Poca è la conoscenza che se ne ha, poca l'autorità che si tende ad accordare loro. Il Comitato per la Prevenzione della Tortura è un organismo del Consiglio d'Europa che visita i luoghi di detenzione – carceri, caserme, centri per stranieri, ecc. – di ben 47 Paesi europei e formula raccomandazioni ai relativi governi. Quando nel marzo 2007 un nostro connazionale, Mauro Palma, è stato eletto presidente del Comitato, i giornali italiani sono stati tra i pochi in Europa a non darne notizia. Ben venga allora questa pubblicazione, che rende accessibile al pubblico di lingua italiana gli ultimi due rapporti sull'Italia del Comitato europeo, nonché le risposte ufficiali fornite al proposito dal nostro governo. Il volume propone anche un nutrito apparato introduttivo, tra cui si segnalano lo scritto inedito di Loïc Waquant e le interviste a Zygmunt Bauman e a Mauro Palma. «Le istituzioni totali non fanno notizia. Di loro si sa poco, e poco si vuole sapere». Questo libro e i commenti in esso contenuti «sono ispirati – si legge – ai valori della conoscenza e dei diritti. Due valori coincidenti: solo la prima sa dare una garanzia autentica sulla tutela dei secondi».

A cura di Susanna Marietti e Gennaro Santoro, *Diritti e castigo. Il rapporto sulle istituzioni totali italiane del Comitato europeo per la Prevenzione della Tortura*, Carta/Edizioni Intra Moenia, 2007.

La riabilitazione della guerra, il riemergere dei populismi e dei razzismi, le politiche di esclusione, le svariate leggi illiberali d'eccezione e d'emergenza, la riduzione dei diritti sociali e del lavoro sono altrettanti sintomi odierni di crisi del paradigma costituzionale

contribuire – e ha contribuito di fatto, per quanto riguarda il suo lavoro – alla creatività?

La ringrazio di questa domanda che mi consente di contestare molti luoghi comuni nei quali può incorrere in astratto chi non si cimenta in concreto nella costruzione di una teoria assiomatica, per di più complessa come quella del diritto. Sono convinto che non sarebbe possibile nessuna assiomatizzazione se questa consistesse in un controllo logico *a posteriori* di una teoria già costruita. Non esiste, infatti, un prima e un dopo rispetto al metodo. La teoria si costruisce e procede, per prova ed errore, proprio grazie all'impiego del metodo assiomatico. Tanto meno l'assiomatizzazione costringe all'accettazione della teoria nel suo insieme, precludendo modifiche, correzioni, ampliamenti o integrazioni e perciò la collaborazione di altri alla sua costruzione. Al contrario, essa consente mutamenti interni, anche radicali, vincolati ovviamente alla coerenza dell'insieme. Prova ne sia il fatto che nei molti decenni che ho impiegato a svilupparla ho cambiato innumerevoli volte i miei

postulati e le mie definizioni. Posso anzi dire che non c'è postulato né definizione che io non abbia, alla prova del calcolo e, soprattutto, delle necessità esplicative della teoria, più volte modificato o integrato. E non vedo perché altri non possa fare altrettanto. Naturalmente ogni cambiamento di una tesi primitiva (postulato o definizione) comporta l'onere di modificare l'intera catena delle tesi da essa direttamente o indirettamente derivate. Ma sono proprio questi cambiamenti, oltre all'introduzione di nuove assunzioni, che accrescono la complessità e la capacità esplicativa della teoria e ne determinano lo sviluppo.

***Principia iuris* propone una teoria del diritto che vuole dar conto dell'odierno Stato costituzionale, cioè dotato di una Costituzione rigida che lo vincola alla garanzia dei diritti fondamentali e al rispetto del diritto internazionale ed europeo. Quali conseguenze ha la nascita dello Stato costituzionale sulla teoria del diritto?**

Si tratta, a mio parere, di conseguenze di grande portata. Trasformando una serie di principi

di giustizia – come l'uguaglianza, i diritti di libertà e i diritti sociali – in norme giuridiche di rango superiore alla legge, le Costituzioni del secondo dopoguerra hanno modificato la struttura del diritto. Grazie a esse, infatti, cade la vecchia presunzione di legittimità giuridica della legislazione, cui la Costituzione preclude ora la produzione di norme invalide perché in contrasto con i diritti di libertà e impone la produzione di leggi di attuazione idonee a garantire i diritti sociali. La scienza e la teoria del diritto, ove prendano sul serio le Costituzioni e i diritti in esse stabiliti, ne risultano investite di un ruolo non più semplicemente descrittivo del diritto vigente, ma anche critico e progettuale: critico delle norme vigenti ma invalide, perché in contrasto con i diritti di libertà; progettuale delle norme mancanti ma obbligatorie, perché in attuazione dei diritti sociali.

Stato costituzionale e democrazia. C'è conflitto o complementarità?

C'è conflitto solo se si intende «democrazia» unicamente nel senso tradizionale di «democrazia politica», cioè di onnipotenza della maggioranza del popolo, ovvero dei suoi rappresentanti. Le Costituzioni infatti, stipulando principi e diritti vincolanti per qualunque potere normativo, equivalgono a un sistema di limiti e di obblighi al potere, altrimenti sovrano, della maggioranza. Per questa stessa ragione, tuttavia, non solo non c'è conflitto ma implicazione reciproca tra lo Stato costituzionale e quel nuovo paradigma della democrazia che è la democrazia costituzionale, caratterizzata appunto dalla garanzia di quei diritti di tutti che sono i diritti fondamentali, equivalenti ad altrettanti frammenti di sovranità, cioè a poteri e a contro-poteri, in capo a tutti e a ciascuno dei consociati.

Lo Stato costituzionale in Europa è una conquista recente. Nasce dopo la seconda guerra mondiale, dalla sconfitta dei totalitarismi e dalla

crisi dello Stato liberale di diritto. Lei però parla già di una crisi dello Stato costituzionale, di una crisi della cultura dei diritti e della pace. Di che cosa si tratta?

È vero. Fu nella temperie politica e culturale del dopoguerra che nacque, tra il 1945 e il 1950, l'odierno costituzionalismo democratico: come una serie di decisi «mai più» agli orrori della guerra e dei totalitarismi. Si comprese allora che il consenso di massa, sia pure maggioritario, su cui pure si erano fondate le dittature fasciste, non può più essere la sola fonte di legittimazione del potere. E si riscoprì il significato di «Costituzione» stipulato due secoli fa nell'art. 16 della Dichiarazione del 1789: «Ogni società nella quale non sono assicurate la garanzia dei diritti né la separazione dei poteri non ha Costituzione».

Cosa manca, dunque, alle nostre democrazie?

Oggi la riabilitazione della guerra, il riemergere dei populismi e dei razzismi, le politiche di esclusione, le svariate leggi illiberali d'eccezione e d'emergenza, la riduzione dei diritti sociali e del lavoro sono altrettanti sintomi di crisi del paradigma costituzionale. Ma io non parlerei soltanto di crisi. Parlerei anche, e soprattutto, di inattuazione del paradigma costituzionale per la mancata introduzione di idonee istituzioni di garanzia. L'odierna «età dei diritti», come l'ha chiamata Norberto Bobbio, è anche, se guardiamo ai miliardi di esseri umani che vivono al di sotto dei minimi vitali, l'età della massima disuguaglianza. Gli esseri umani non sono mai stati così uguali in diritto e così disuguali di fatto. Ciò di cui dobbiamo divenire consapevoli è che non possiamo pensare, realisticamente, che la realtà possa rimanere a lungo così com'è: che sia sostenibile un grado così scandaloso di ineffettività delle tante carte costituzionali e internazionali dei diritti, senza che ne risultino squalificati tutti i nostri cosiddetti valori occidentali e ne siano travolte le nostre stesse spensierate democrazie.

